



CONVENZIONE

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado- TFA Sostegno.

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia con sede in Viterbo, 01100 – Via Santa Maria in Gradi, 4, Codice Fiscale 80029030568, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Stefano Uberini, nato a Perugia il 09/07/1974

E

L'Istituto di Istruzione superiore "Bernardino Lotti" con sede legale in Massa Marittima (GR), Via della Manganella n.3/5, codice fiscale 81000890533 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Marta Bartolini, nata a Gavorrano (GR) il 14/12/1956

PREMESSO

che il corso di Specializzazione per le attività di sostegno attivato ai sensi del D.M. 30/09/11, recante: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.249", comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'Istruzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti del Corso di specializzazione per le attività di sostegno per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142, attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997.

Firmato digitalmente da BARTOLINI MARTA



Art.2

Gli studenti del Corso saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio. La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine il soggetto promotore si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

Art.3

A) Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;

B) Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor scelto dal soggetto ospitante, d'intesa con il soggetto promotore, tra i docenti dell'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, secondo le seguenti priorità:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

C) Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativo del tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;

D) Il dirigente scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La



certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante. Sulle attività di tirocinio eserciteranno la loro vigilanza il soggetto promotore e gli Uffici Scolastici Regionali competenti (art. 15, co. 23, D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

Art.4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, ai sensi dell'allegato B) del decreto 30 settembre 2011, osservando gli orari concordati e rispettando gli ambienti di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università.

Art.6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;



- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento del tutor, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

Art.7

Per le prestazioni di cui al precedente art. 6, l'Ente promotore riconoscerà al soggetto ospitante l'importo pari al 10% del contributo di iscrizione di ogni tirocinante che verrà erogato secondo le modalità comunicate dall'Ente promotore a seguito della ricezione di tutta la documentazione relativa alle attività regolarmente svolte dal tirocinante e secondo la normativa vigente.

Art.8

La presente Convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata, di anno in anno, salvo espresso recesso di una delle due Parti, che pervenga all'altra parte entro tre mesi prima dalla scadenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marta Bartolini

Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini